

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 986 DEL 14/06/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI CLINICHE. DURATA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 963/24

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni da parte del cittadino e per soddisfarne in maniera completa la richiesta, migliorando l'impiego delle risorse, i laboratori di analisi cliniche, sia pubblici che privati, possono avvalersi di altri laboratori, cui inviare i campioni biologici da analizzare ai sensi della D.G.R.V. n. 1830 del 13.07.2001, della D.G.R.V. n. 4052 del 11.12.2007, della D.G.R.V. n. 2530 del 11.12.2012 e s.m.i.

Con L.R. 29 giugno 2012 n. 23 *"Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016"* è stato definito, tra l'altro, il modello "a rete" per l'assistenza ospedaliera con centri di riferimento regionale e/o provinciale (hub) e centri di riferimento territoriale (spoke). Tale modello è stato confermato dalla L.R. del 28 dicembre 2018 n. 48 *"Piano socio sanitario regionale 2019-2023"*.

Con Decreto n. 26 del 12 agosto 2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, è stata definita una riduzione tariffaria da applicarsi al valore della tariffa risultante dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente per le prestazioni di medicina di laboratorio nei casi di fatturazione diretta, fuori dalla procedura di mobilità sanitaria e con successiva nota prot. n. 425057 del 21 ottobre 2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR è stato precisato che le prestazioni della branca "Laboratorio analisi", alle quali applicare la percentuale di sconto definita con il provvedimento regionale sopra citato, non comprendono le prestazioni di Microbiologia e le prestazioni di Anatomia ed Istologia Patologica.

Tanto premesso, con nota prot. n. 27484 del 12/03/2024 la scrivente Azienda ha richiesto all'Azienda Ospedale Università Padova, la stipula di una convenzione per l'effettuazione di analisi cliniche di laboratorio e microbiologia allo scopo di regolare un rapporto di collaborazione che perdura da diversi anni.

L'Azienda Ospedale Università Padova ha fatto pervenire una bozza di convenzione in data 23/05/2024 che regola le condizioni economiche e contrattuali del rapporto di collaborazione e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sulla stipula della convenzione è stato acquisito, ed è agli atti, il parere favorevole della Direzione Sanitaria e del Direttore Medico della Funzione Ospedaliera, nonché del Direttore f.f. dell'U.O.C. Laboratorio Analisi e del Direttore f.f. dell'U.O.C. Microbiologia di Vicenza.

Considerato che, nel corso dell'anno 2023, sono state sostenute spese per un importo pari ad € 90.000,00 si stima un costo totale, da porre a carico del bilancio sanitario Anni 2024 – 2025 – 2026 e 2027, pari a complessivi ed omnicomprensivi € 360.000,00= ESENTE IVA.

In ragione di quanto esposto si propone, pertanto, di approvare la stipula della convenzione per l'esecuzione di analisi cliniche tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2027, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione per l'effettuazione di analisi cliniche tra l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2027 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo stimato, derivante dalla stipula della convenzione in argomento, sarà presumibilmente pari a complessivi € 360.000,00 = ESENTE IVA da porre quota parte a carico del Bilancio Sanitario anni 2024-2025-2026-2027 al conto 55.05.20;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI CLINICHE

TRA

l'**Azienda Ospedale – Università Padova**, di seguito denominata anche "**AOUP**",
con sede e domicilio fiscale in Padova via Giustiniani n. 1, Codice Fiscale e Partita
IVA n. 00349040287, PEC *protocollo.aopd@pecveneto.it*, nella persona del
Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben,

E

l'**Azienda ULSS n. 8 Berica**, di seguito anche "**AULSS n. 8**", con sede e domicilio
fiscale a Vicenza (VI) Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA n.
02441500242, PEC *protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it*, nella persona del
Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato,

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni da parte del cittadino e per
soddisfarne in maniera completa la richiesta, migliorando l'impiego delle risorse, i
laboratori di analisi cliniche, sia pubblici che privati, possono avvalersi di altri
laboratori, cui inviare i campioni biologici da analizzare ai sensi della D.G.R.V. n.
1830 del 13.07.2001, della D.G.R.V. n. 4052 del 11.12.2007, della D.G.R.V. 2530
del 11.12.2012 e s.m.i.;

- con L.R. 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016" è stato
definito, tra l'altro, il modello "a rete" per l'assistenza ospedaliera con centri di
riferimento regionale e/o provinciale (*hub*) e centri di riferimento territoriale (*spoke*);
il modello è stato confermato dalla L.R. del 28 dicembre 2018 n. 48 "Piano socio
sanitario regionale 2019-2023";

	- con Decreto n. 26 del 12 agosto 2015 della Sezione Programmazione Risorse	
	Finanziarie SSR, è stata definita una riduzione tariffaria da applicare alle prestazioni	
	di medicina di laboratorio nei casi di fatturazione diretta, fuori dalla procedura di	
	mobilità sanitaria;	
	- con successiva nota prot. n. 425057 del 21 ottobre 2015 della Sezione	
	Programmazione Risorse Finanziarie SSR è stato precisato che le prestazioni della	
	branca "Laboratorio analisi", alle quali applicare la percentuale di sconto definita	
	con il provvedimento regionale sopra citato, non comprendono le prestazioni di	
	Microbiologia e le prestazioni di Anatomia ed Istologia Patologica;	
	- la stessa nota precisa che lo sconto è da applicarsi al valore della tariffa risultante	
	dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente;	
	- la tariffa, ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori per le prestazioni della	
	branca specialistica di Laboratorio, è quella prevista dal Nomenclatore Tariffario	
	Regionale e Aziendale vigenti al momento dell'erogazione, con l'applicazione della	
	scoutistica indicata dai vigenti provvedimenti regionali;	
	- l'Azienda ULSS n. 8 Berica, con nota prot. n. 10981/24 del 30 gennaio 2024 (prot.	
	AOUP n. 7410/24), ha chiesto la disponibilità di effettuare analisi cliniche da parte	
	dell'Azienda Ospedale – Università Padova.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Articolo 1 – Premesse	
	Le premesse sono parte integrante del presente accordo.	
	Articolo 2 – Oggetto	
	L'Azienda Ospedale – Università Padova effettuerà prestazioni del Tariffario	
	Regionale ed Aziendale, vigenti al momento dell'erogazione, riferite ad analisi di	
	Pagina 2 di 7	

laboratorio, per conto dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Rimane in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica l'acquisizione del consenso informato da parte dei pazienti.

Articolo 3 – Trasporto

Il trasporto, la consegna e l'assicurazione dei campioni e le relative spese sono a carico dall'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Articolo 4 – Ritiro dei campioni

La responsabilità della preparazione e della conservazione dei campioni, che dovranno essere posti per il trasporto in idonei contenitori a norma di legge, è in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica.

La responsabilità della corretta identificazione delle richieste e dei campioni è in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica. Qualora pervenissero richieste mancanti di indispensabili dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) che garantiscono la corretta identificazione, il laboratorio dell'AOUP non procederà alla determinazione dei campioni.

La preparazione, la conservazione e il trasporto dei campioni dovranno essere effettuati in accordo a specifiche di qualità (idoneo tempo e temperatura di conservazione, sicure modalità di imballaggio) che ne garantiscono l'idoneità per la loro determinazione, è responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Il Laboratorio dell'AOUP non sarà quindi responsabile di eventuali errori pre-analitici che possano inficiare l'affidabilità dei risultati forniti, prima della presa in carico dei campioni. Qualora il laboratorio all'arrivo dei campioni verifici condizioni che non assicurano l'idoneità dei campioni non procederà alla loro determinazione.

Il ritiro dei campioni presso l'AULSS n. 8 e la consegna presso il Laboratorio dell'AOUP saranno effettuati nei giorni e negli orari concordati tra le Strutture

aziendali coinvolte e la ditta incaricata.

Articolo 5 – Referti

L'Azienda Ospedale – Università Padova, metterà a disposizione dell'AULSS n. 8 gli strumenti aziendali necessari per l'accettazione dei pazienti e lo scarico dei relativi referti in relazione alle prestazioni previste.

L'infrastruttura hardware, idonea all'installazione ed utilizzo degli eventuali applicativi necessari a quanto sopra indicato, dovrà essere conforme alle disposizioni dell'AOUP e fornita dall'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Le prestazioni oggetto del presente accordo saranno inserite dall'Azienda ULSS n. 8 Berica nel programma gestionale aziendale dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'operatore effettuerà la ricerca dell'assistito cui attribuire la prestazione nel sistema indicato utilizzando unicamente il campo relativo al codice fiscale in modo da rendere efficiente e sicura la ricerca stessa.

La responsabilità del referto è attribuita al Direttore del laboratorio dell'AOUP che ha eseguito l'indagine, mentre la responsabilità dell'eventuale trascrizione del referto dall'originale rimane in capo al Direttore del laboratorio richiedente, il quale è, inoltre, responsabile dell'archiviazione dei dati riportati nel referto originale, o di una copia valida dello stesso, per i termini previsti dalla legge.

Articolo 6 – Qualità

Il laboratorio dell'AOUP garantisce l'affidabilità delle prestazioni erogate mediante l'utilizzo di strumenti di assicurazione delle qualità conformi a specifiche di qualità riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7 – Aspetti economici

Per l'esecuzione delle analisi cliniche oggetto del presente accordo, l'Azienda ULSS

n 8 Berica si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale – Università Padova le tariffe previste dal Tariffario Regionale e Aziendale vigenti al momento dell'erogazione, con l'applicazione di eventuali scontistiche, se previste.

L'AULSS n. 8 dovrà provvedere al pagamento per intero delle fatture emesse dall'AOUP entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 8 Trattamento dei Dati Personali

Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 per la protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente atto.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti della normativa citata, si impegnano a rispettare e a far rispettare anche dai soggetti autorizzati, la privacy e la riservatezza di tutti i dati derivati dall'utilizzo di applicativi informatici e/o documentazione cartacea e/o altro supporto, acquisiti nell'ambito del presente accordo.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'AULSS n. 8.

L'Azienda ULSS n. 8 Berica nomina, con atto separato, l'Azienda Ospedale – Università Padova Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo entro comunque i fini istituzionali della stessa e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'AOUP, nella qualità sopra descritta, si impegna:

- ad operare nel rispetto dei principi richiamati nella normativa sopra citata relativamente al trattamento sui dati trattati;
- a conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli

scopi del trattamento e comunque i dati saranno conservati per obbligo di

legge nel rispetto della relativa normativa di settore vigente.

Restano in capo all'AULSS n. 8 gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso dei pazienti verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 - Durata

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2027.

Eventuali modifiche al presente atto, incluse quelle ai termini economici di cui all'art. 7, potranno essere attuate a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali a mezzo PEC riportate in epigrafe.

Le Parti si riservano, comunque, la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni firmato digitalmente, da comunicarsi tramite le PEC sopra citate.

Articolo 10 - Foro competente

Per eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le Parti, esclusivamente competente è il Foro di Padova.

Art. 11 - Spese di registrazione e bollo

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'AULSS n. 8 Berica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Per l'Azienda

Ospedale – Università Padova

ULSS n. 8 Berica

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Dal Ben)

(Dott.ssa Patrizia Simionato)